

**DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995 n. 158** ( [indice](#) )  
(Aggiornamenti apportati dal D.Lgs. n. 625/1996 e D.Lgs. n. 525/1999)

( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1995, n. 104 S.O. )

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 90/531/CEE E [93/38/CEE](#) RELATIVE ALLE PROCEDURE DI APPALTI NEI SETTORI ESCLUSI.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'[art. 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142](#), recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/531/CEE del Consiglio in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni;

Visto l'[art. 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146](#), che ha sostituito il termine per l'attuazione della direttiva 90/531/CEE, con quello di un anno dall'entrata in vigore della stessa legge;

Vista la direttiva 93/38/CEE del Consiglio che, con efficacia 1 luglio 1994, ha sostituito la direttiva 90/531/CEE;

[Visto l'art. 2, comma 1, lettera h\), della legge 22 febbraio 1994, n. 146;](#)

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 dicembre 1994;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e degli affari esteri;

emana il seguente decreto legislativo:

#### **Art. 1.**

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano integralmente l'aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi di cui agli articoli 7 e 9 da parte dei soggetti indicati all'art. 2, che operano nei settori definiti negli articoli da 3 a 6.

#### **Art. 2.**

Soggetti aggiudicatori

1. Sono soggetti aggiudicatori:

a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti territoriali e locali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni;

b) le imprese pubbliche;

c) i soggetti privati che per l'esercizio delle attività di cui agli articoli da 3 a 6 si avvalgono di diritti speciali o esclusivi.

2. Si considerano imprese pubbliche le imprese sulle quali i soggetti di cui al comma 1, lettera a) possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perchè ne hanno la proprietà, o hanno in esse una partecipazione finanziaria, oppure in conseguenza delle norme che disciplinano le imprese in questione; l'influenza dominante su un'impresa è presunta quando, rispetto ad essa, i soggetti anzidetti, direttamente o indirettamente, ne detengono la maggioranza del capitale sottoscritto, oppure controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa, o hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio d'amministrazione, del comitato esecutivo o del collegio sindacale della stessa.

3. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento o in virtù di una concessione o altro provvedimento amministrativo avente l'effetto di riservare ad uno o più soggetti l'esercizio delle attività di cui agli articoli da 3 a 6.

4. Si ritiene che un soggetto aggiudicatore fruisca di diritti speciali o esclusivi in particolare quando:

a) abbia la potestà di avvalersi di procedure espropriative o di imposizione di servitù per la realizzazione delle reti e delle strutture indicate negli articoli da 3 a 6 o per l'installazione dei relativi impianti;

b) nel settore di cui all'art. 3, approvvigioni di acqua potabile, gas, energia elettrica, energia termica reti gestite da soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi.

### **Art. 3.**

Acqua, energia elettrica, gas, energia termica

1. Rientrano nel settore acqua, energia elettrica, gas, energia termica la messa a disposizione o la gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico per quanto riguarda la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, energia termica, nonchè l'alimentazione delle suddette reti.

2. Non è disciplinata dal presente decreto, se effettuata da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a):

a) l'alimentazione di reti fisse per la distribuzione di acqua potabile o energia elettrica, quando la loro produzione sia destinata ad un uso diverso da quello indicato nel comma 1 e l'alimentazione della rete pubblica dipenda dal consumo proprio del soggetto erogatore e non abbia superato il 30% della produzione totale considerata la media dell'ultimo triennio compreso l'anno in corso;

b) l'alimentazione di reti fisse per la distribuzione del gas o dell'energia termica, quando la loro produzione, da parte del soggetto erogatore, derivi inevitabilmente da un processo produttivo diverso da quelli individuati nel presente decreto e l'alimentazione della rete pubblica determini per il soggetto stesso un introito non superiore al 20% del volume d'affari considerata la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

### **Art. 4 ( modificato dal D.Lgs. n. 625/1996 )**

Sfruttamento di area geografica

1. Si considera sfruttamento di area geografica la prospezione esclusiva, la ricerca esclusiva e la coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, carbone o altri combustibili solidi su di essa effettuate ai sensi delle vigenti norme in materia mineraria.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere alla Commissione CE che lo sfruttamento di un'area geografica non sia considerato quale attività di cui al comma 1 o che i soggetti interessati non siano considerati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera b).

3. *Ai fini della richiesta di decisione di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea le misure adottate affinché i soggetti appaltanti:*

a) osservino i principi di non discriminazione e della concorrenza nell'aggiudicare appalti di lavori, forniture e servizi, in particolare per quanto riguarda l'informazione che mettono a disposizione delle imprese in ordine alle proprie intenzioni di stipulare appalti;

b) comunichino alla Commissione europea, alle condizioni da questa stabilite, le informazioni relative all'assegnazione degli appalti.

4. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottati a seguito di decisione favorevole della Commissione CE, sono indicate le attività che fruiscono delle deroghe di cui al comma 2.

5. (Comma abrogato dal D.Lgs. n. 625/1996)

#### **Art. 5.**

##### Trasporti

1. Rientrano nel settore trasporti:

a) la gestione di reti di trasporto pubblico per ferrovia, sistemi automatici, tramvia, filovia o autobus, il cui esercizio sia subordinato alle prescrizioni delle competenti autorità pubbliche sui percorsi, sulle capacità di trasporto disponibili o sulla frequenza del servizio, con esclusione del servizio di trasporto mediante autobus qualora esso possa essere liberamente svolto, su tutto o parte del territorio nazionale, da altri soggetti in assenza di concessione alle stesse condizioni previste per i soggetti aggiudicatori;

b) la messa a disposizione dei vettori aerei, marittimi e fluviali, di aeroporti, di porti marittimi o interni, nonché di altri impianti terminali di trasporto.

#### **Art. 6.**

##### Telecomunicazioni

1. Rientrano nel settore delle telecomunicazioni la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazione o la prestazione di uno o più servizi pubblici di telecomunicazione.

#### **Art. 7.**

##### Oggetto degli appalti

1. Ai fini del presente decreto si intendono per appalti:

a) di lavori, gli appalti che hanno ad oggetto l'esecuzione, eventualmente congiunta alla progettazione, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, dei lavori di edilizia o di genio civile di cui all'allegato XI, comprese le forniture e i servizi necessari alla loro esecuzione;

b) di forniture, gli appalti che hanno ad oggetto l'acquisto, il leasing operativo, la locazione, l'acquisto a riscatto, con o senza opzioni per l'acquisto di prodotti, comportanti, eventualmente, anche lavori di posa in opera ed installazione;

c) di servizi, gli appalti che hanno ad oggetto le prestazioni elencate negli allegati [XVI-A](#) e [XVI-B](#).

2. Gli appalti che includono servizi e forniture, fermo quanto previsto all'art. 9, comma 12, sono considerati appalti di forniture quando il valore totale di queste è superiore al valore dei servizi compresi nell'appalto.

3. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato [XVI-B](#) e per quelli in cui tali servizi sono prevalenti rispetto a quelli di cui all'allegato [XVI-A](#), si applicano solo gli articoli 19 e 28.

**Art. 8.** ( [nota](#) ) ( modificato dal D. Lgs. n. 525/1999 )

## Appalti esclusi

### 1. Il presente decreto non si applica:

- a) agli appalti che i soggetti aggiudicatori assegnano per il conseguimento di scopi diversi dall'esercizio di proprie attività rientranti nei settori di cui agli articoli da 3 a 6, ovvero per l'esercizio di dette attività in uno Stato che non sia membro della CE, purchè non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica della Comunità; tuttavia il presente decreto si applica agli appalti, assegnati dai soggetti aggiudicatori che esercitano la propria attività nel settore dell'acqua potabile, riguardanti progetti di ingegneria idraulica, irrigazione e drenaggio, ove il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile sia superiore al 20% del volume totale reso disponibile dalla realizzazione di questi progetti, nonchè agli appalti che attengono allo smaltimento o al trattamento delle acque reflue;
- b) agli appalti il cui oggetto è destinato ad essere rivenduto o ceduto in locazione a terzi, quando il soggetto aggiudicatore non è titolare di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti o quando altri soggetti possono liberamente venderli o darli in locazione alle stesse condizioni dell'aggiudicatore;
- c) agli appalti nel settore delle telecomunicazioni che vengano assegnati per acquisti destinati esclusivamente a permettere ai soggetti aggiudicatori di assicurare uno o più servizi di telecomunicazione, qualora altri soggetti siano liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa zona geografica e a condizioni sostanzialmente identiche;
- d) agli appalti di lavori, forniture o servizi dichiarati segreti o la cui esecuzione richieda misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi nazionali essenziali;
- e) agli appalti disciplinati da norme procedurali differenti ed aggiudicati sulla base:
  - e1) di un accordo internazionale concluso, conformemente al Trattato CE, tra l'Italia ed uno o più Paesi terzi e concernente lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; qualsiasi accordo sarà comunicato alla Commissione CE a cura del Ministero degli affari esteri;
  - e2) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;
  - e3) della procedura specifica di un'organizzazione internazionale;
- f) agli appalti che i soggetti esercenti le attività di cui all'art. 3 assegnano per approvvigionarsi dell'acqua, dell'energia o dei combustibili destinati alla loro produzione;

*1-bis. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i servizi di telecomunicazioni di cui alla comunicazione della Commissione europea adottata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/38/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/129 dell'8 maggio 1999*

### 2. Il presente decreto non si applica ai seguenti appalti di servizi:

- a) appalti aggiudicati ad un soggetto che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 1, lettera b), della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, in base a un diritto esclusivo di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative compatibili con il Trattato;
- b) appalti relativi all'acquisizione o alla locazione, indipendentemente dalle modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o riguardanti comunque diritti inerenti a tali beni; rientrano, tuttavia, nel campo di applicazione del presente decreto gli appalti relativi ai servizi finanziari conclusi precedentemente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o locazione, qualunque ne sia la forma;
- c) appalti relativi ai servizi di telefonia vocale, telex, radiotelefonia mobile, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite;

- d) appalti relativi a servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- e) appalti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
- f) appalti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale;
- g) appalti relativi a servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono al soggetto aggiudicatore perchè li usi nell'esercizio della sua attività, purchè la prestazione del servizio sia dal medesimo interamente retribuita.

3. Il presente decreto non si applica, inoltre, agli appalti di servizi:

- a) assegnati da un soggetto aggiudicatore ad una impresa collegata purchè almeno l'80% della cifra d'affari media realizzata nella Comunità dall'impresa in questione negli ultimi tre anni in materia di servizi derivi dalla fornitura di detti servizi alle imprese alle quali è collegata;
- b) assegnati da un'impresa comune, costituita da più soggetti aggiudicatori per l'esercizio di attività ai sensi degli articoli da 3 a 6, ad uno di questi soggetti aggiudicatori o ad un'impresa collegata ad uno di essi, purchè ricorra lo stesso requisito della cifra d'affari di cui alla lettera a).

4. Allorchè lo stesso servizio o servizi simili sono forniti da più di un'impresa collegata al soggetto aggiudicatore, occorre tener conto della cifra d'affari totale nella Comunità europea, risultante dalla fornitura di servizi da parte di queste imprese.

5. Si intende, per impresa collegata, qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli del soggetto aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ovvero, nel caso di enti non soggetti a tale decreto, qualsiasi impresa sulla quale il soggetto aggiudicatore eserciti, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'art. 2, comma 2, nonchè qualsiasi impresa che eserciti un'influenza dominante sul soggetto aggiudicatore ovvero, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in forza di proprietà, partecipazione finanziaria o norme interne.

6. Agli appalti di lavori che non siano strettamente correlati agli scopi istituzionali dei soggetti aggiudicatori di cui agli articoli da 3 a 6, o che pure essendo funzionali a detti scopi, riguardino opere il cui contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui agli articoli da 3 a 6, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri competenti, si applicano, per gli aspetti regolati dal presente decreto, le norme vigenti.

**Art. 9.** ( *modificato dal D. Lgs. n. 525/1999* )

Valore degli appalti

*1. Fermo quanto previsto, per gli appalti di lavori, dall'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, il presente decreto si applica agli appalti di importo stimato, al netto dell'IVA, pari o superiore:*

*a) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui agli allegati III, IV, V e VI:*

*1) a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;*

*2) a 400.000 euro per le forniture e gli appalti di servizi;*

*b) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui all'allegato X:*

*1) a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;*

*2) a 600.000 euro per le forniture e gli appalti di servizi;*

c) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX:

1) al controvalore in euro di 5.000.000 di diritti speciali di prelievo (DSP) per gli appalti di lavori;

2) al controvalore in euro di 400.000 DSP per le forniture o gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI-A;

3) a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI - B e per quelli dell'allegato XVI-A di cui alla categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, e alla categoria 8;

2. Ai fini del calcolo dell'importo stimato di un appalto di servizi il soggetto aggiudicatore si basa sulla remunerazione complessiva del prestatore di servizi tenendo conto degli elementi di cui ai commi da 3 a 13.

3. Ai fini del calcolo dell'importo stimato degli appalti di servizi finanziari si tiene conto degli importi seguenti:

a) nel caso dei servizi assicurativi, del premio da pagare;

b) nel caso dei servizi bancari e degli altri servizi finanziari, di onorari, commissioni, interessi e altre forme di remunerazione;

c) nel caso degli appalti che comportano progettazione, degli onorari o delle commissioni da pagare.

4. Quando si tratta di appalti di forniture aventi per oggetto il leasing operativo, la locazione o l'acquisto a riscatto, deve essere preso come base per il calcolo del valore dell'appalto:

a) per gli appalti aventi una durata determinata, se quest'ultima è pari o inferiore a dodici mesi, il valore totale stimato per la durata dell'appalto; oppure, se quest'ultima è superiore a dodici mesi, il valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo;

b) per gli appalti aventi una durata indeterminata o qualora sussistano dubbi sulla loro durata, il valore prevedibile dei pagamenti da effettuare nel corso dei primi quattro anni.

5. Nel caso di appalti di servizi che non fissino un prezzo complessivo, la base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto si determina come segue:

a) se trattasi di appalto di durata determinata, ove questa sia pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo dell'appalto per l'intera durata;

b) se trattasi di appalto di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.

6. Quando un appalto di forniture o di servizi prevede esplicitamente delle opzioni, deve essere preso come base per determinare il valore dell'appalto l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, del leasing, della locazione o dell'acquisto a riscatto, ivi comprese le opzioni.

7. Quando si tratta di un acquisto di forniture o di servizi per un determinato periodo attraverso una serie di appalti da attribuire ad uno o più fornitori o prestatori di servizi, oppure di appalti destinati ad essere rinnovati, il valore dell'appalto deve essere calcolato in base:

a) al costo totale degli appalti che sono stati stipulati nel corso dell'esercizio finanziario o dei dodici mesi precedenti e che presentano caratteristiche analoghe, corretto, ove possibile, in funzione delle modifiche prevedibili in termini di quantità o di valore che interverranno nei dodici mesi successivi, oppure:

b) al valore totale degli appalti da aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi all'attribuzione del primo contratto, oppure in tutto il periodo di validità dell'appalto, se quest'ultimo è superiore a dodici mesi.

8. Il calcolo del valore dell'accordo-quadro di cui all'art. 16 deve essere basato sul valore massimo stimato di tutti gli appalti previsti per quel determinato periodo.

9. Il calcolo del valore di un appalto di lavori ai fini dell'applicazione del comma 1 deve essere basato sul valore totale dell'opera, intesa, questa, come il risultato di un complesso di lavori di edilizia o di genio civile destinato a soddisfare di per sè una funzione economica e tecnica; se una fornitura, un'opera o un servizio sono suddivisi in più lotti, il valore di ogni lotto deve essere preso in considerazione per la stima del valore indicato al comma 1; quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore al valore indicato al comma 1, le presenti disposizioni si applicano a tutti i lotti; tuttavia, nel caso di appalti di lavori, i soggetti aggiudicatori possono derogare al comma 1 rispetto a lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA non superi un milione di ECU, semprechè il valore totale di questi lotti non superi il 20% del valore di tutta la partita.

10. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i soggetti aggiudicatori includono nel valore stimato degli appalti di lavori il valore di tutte le forniture o di tutti i servizi necessari all'esecuzione dei lavori che essi mettono a disposizione dell'imprenditore.

11. Il valore delle forniture o dei servizi che non sono necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore di questo appalto allo scopo di sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi all'applicazione del presente decreto.

12. Il calcolo del valore stimato dell'appalto misto di servizi e forniture, comprendente anche il valore dei lavori di posa e installazione, deve essere basato sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle quote rispettive.

13. I soggetti aggiudicatori non possono eludere l'applicazione del presente decreto suddividendo gli appalti o utilizzando modalità di calcolo particolari del valore degli appalti.

*14. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei DSP da assumere a base per la determinazione degli importi indicati al comma 1; tale valore, salve successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da parte della Commissione europea, ha efficacia per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara recano anche l'indicazione in lire dell'importo dell'appalto.*

#### **Art. 10.**

##### **E l e n c h i**

1. I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati da I a X rispondono ai requisiti di cui agli articoli da 2 a 6; gli elenchi hanno carattere esemplificativo e possono essere modificati o integrati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente.

#### **Art. 11.**

##### **Modalità di indizione delle gare**

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15, le gare per l'aggiudicazione degli appalti e degli accordi quadro di cui al presente decreto sono indette mediante pubblicazione di un bando di gara conforme all'allegato XII, lettere A, B o C.

2. Il bando di gara è immediatamente trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

3. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), pubblicano il bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove la gara sarà svolta.

4. Le pubblicazioni di cui al comma 3 non possono aver luogo prima della data di spedizione, che deve essere menzionata, del bando all'Ufficio di cui al comma 2; la pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; la prova della data di spedizione incombe sui soggetti aggiudicatori.

5. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono provvedere alla pubblicità delle gare avvalendosi in tutto o in parte delle modalità di cui al comma 3, nel rispetto, comunque, delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4.

#### **Art. 12.**

Procedure di aggiudicazione

1. Nel bando di gara il soggetto aggiudicatore indica se l'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta, ristretta o negoziata.

2. Si intende:

a) per procedura aperta quella in cui ogni concorrente può presentare un'offerta;

b) per procedura ristretta, quella alla quale partecipano solo i candidati invitati dal soggetto aggiudicatore;

c) per procedura negoziata quella in cui il soggetto aggiudicatore consulta i candidati di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

3. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a):

a) il pubblico incanto costituisce procedura aperta;

b) la licitazione privata e l'appalto concorso costituiscono procedure ristrette;

c) la trattativa privata preceduta dalla pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 11, comma 1, ovvero indetta ai sensi dell'art. 13 costituisce procedura negoziata.

4. Nell'appalto concorso il candidato redige, in base alla richiesta formulata dal soggetto aggiudicatore, il progetto delle opere delle forniture o dei servizi ed indica le condizioni ed i prezzi ai quali è disposto ad eseguire l'appalto.

#### **Art. 13.**

Procedura negoziata senza pubblicazione del bando

1. Gli appalti disciplinati dal presente decreto possono essere affidati mediante procedura negoziata, senza pubblicazione preventiva di un bando, nei seguenti casi:

a) quando in risposta ad una procedura con indizione di una gara non siano pervenute offerte appropriate, semprechè le condizioni iniziali dell'appalto non siano modificate sostanzialmente;

b) nel caso degli appalti rispondenti esclusivamente a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non allo scopo di assicurare la redditività o il recupero delle spese di ricerca e di sviluppo, semprechè l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di una gara per gli appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;

c) quando, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti di esclusiva, l'appalto non può essere affidato che ad un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi determinato;

d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili per il soggetto aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte o ristrette non possono essere rispettati;

e) nel caso degli appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora

il cambiamento del fornitore obblighi il soggetto aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbero incompatibilità o difficoltà sproporzionate;

f) per i lavori o i servizi complementari che non figuravano nel progetto iniziale aggiudicato, nè nel primo contratto concluso e che, a causa di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari per l'esecuzione dell'appalto, purchè l'attribuzione sia fatta all'imprenditore o prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale, nel caso in cui tali lavori o servizi complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per i soggetti aggiudicatori, oppure nel caso in cui tali lavori o servizi complementari, benchè separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

g) nel caso degli appalti di lavori, quando si tratti di nuovi lavori che consistono nella ripetizione di opere simili affidate dagli stessi soggetti aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità del ricorso a questa procedura deve essere indicata in occasione dell'indizione di gara per il primo appalto e la somma complessiva prevista per il seguito dei lavori sarà presa in considerazione dai soggetti aggiudicatori per l'applicazione dell'art. 9;

h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in borsa;

i) per gli appalti da aggiudicare sulla base di un accordo-quadro purchè sia soddisfatta la condizione di cui all'art. 16, comma 3;

l) per gli acquisti d'opportunità, qualora sia possibile acquistare forniture approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa che si è presentata in un periodo di tempo molto breve e per le quali il prezzo da pagare è sensibilmente inferiore rispetto ai prezzi normalmente praticati sul mercato;

m) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessa definitivamente la propria attività commerciale ovvero in occasione di procedure fallimentari, di concordato, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria.

#### **Art. 14.** *( modificato dal D. Lgs. n. 525/1999 )*

##### Avviso indicativo annuale

1. Il soggetto aggiudicatore pubblica, entro il 31 dicembre di ogni anno, almeno un avviso indicativo, conforme all'allegato XIV, contenente le caratteristiche essenziali degli appalti di cui abbia approvato o, nel caso dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), deliberato l'esecuzione, che intende aggiudicare nell'anno successivo ai sensi del presente decreto.

2. *Con l'avviso indicativo annuale il soggetto aggiudicatore rende note:*

*a) le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori di importi pari o superiori a quelli di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), n. 1, b), n. 1 e c), n. 1), da affidare nei dodici mesi successivi;*

*b) il totale, per settore di prodotti, delle forniture d'importo pari o superiore a 750.000 euro per le forniture di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), n. 2 e b), n. 2 e al controvalore in euro di 750.000 DSP per le forniture di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), n. 2, da assegnare nei dodici mesi successivi;*

*c) l'importo totale previsto degli appalti di servizi per ciascuna delle categorie di cui all'allegato XVI-A, di importo pari o superiore a 750.000 euro per gli appalti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), n. 2, b), n. 2 e c), n. 3, e al controvalore in euro di 750.000 DSP per gli appalti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), n. 2.*

3. L'avviso indicativo annuale può essere utilizzato in luogo del bando ai fini dell'indizione della gara.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, l'avviso fa specifico riferimento alle forniture, ai lavori o ai servizi oggetto della gara e precisa con quale delle procedure previste all'art. 12, comma 1, lettere b) o c), procederà senza successiva pubblicazione di un bando, all'aggiudicazione.

5. Con lo stesso avviso le imprese interessate sono invitate a manifestare per iscritto il proprio interesse.
6. Il soggetto aggiudicatore invita, successivamente, le imprese di cui al comma 5 a confermare il proprio interesse sulla base di informazioni particolareggiate relative all'appalto prima di procedere alla loro selezione; le imprese che abbiano confermato il proprio interesse sono poi invitate alla gara ai sensi dell'art. 18, comma 4.
7. I soggetti aggiudicatori possono pubblicare avvisi indicativi relativi a progetti importanti, senza ripetere l'informazione già inclusa in un precedente avviso indicativo annuale, a condizione che venga chiaramente indicato che trattasi di avvisi supplementari.
8. Per la pubblicazione dell'avviso indicativo annuale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11.
9. Se l'avviso viene utilizzato come mezzo di indizione, gli inviti a partecipare alle gare di cui al comma 4 devono essere spediti al più tardi nei dodici mesi successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

**Art. 15.** ( *modificato dal D. Lgs. n. 525/1999* )

#### Sistemi di qualificazione

1. Il soggetto aggiudicatore può istituire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi;  
se finalizzato all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema è disciplinato sulla base di criteri differenziati per i settori di cui agli articoli da 3 a 6, stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro competente, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. *Il sistema di qualificazione deve essere gestito in base a norme e criteri oggettivi sulla cui base sono formati elenchi o liste in cui sono inseriti, a domanda, in qualsiasi momento, i nominativi di imprese, dotate di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari, interessate a partecipare alle gare disciplinate dal presente decreto, di pertinenza dello stesso soggetto aggiudicatore.*
3. Con le modalità di cui all'art. 18, comma 4, il soggetto aggiudicatore che abbia istituito un proprio sistema di qualificazione invita alle gare di cui all'art. 12, comma 2, lettere b) e c), senza preventiva pubblicazione di un bando, solo i soggetti qualificati in tale sistema.
4. Il soggetto aggiudicatore può:
  - a) definire lo scopo del sistema di qualificazione, nonché i criteri e requisiti, obiettivi e non discriminanti, di iscrizione ed indicare le norme europee di cui all'allegato XVII, lettera c), alle quali, a tal fine, intende fare riferimento, curando, inoltre, l'aggiornamento di tali elementi;
  - b) avvalersi del sistema di qualificazione istituito da un altro soggetto aggiudicatore, dandone idonea comunicazione alle imprese interessate.
5. L'istituzione, sia pure già intervenuta al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, dei sistemi di qualificazione e gli altri elementi definiti ai sensi del comma 4, devono essere notificati, ove non sia stato già provveduto in tal senso, all'Ufficio pubblicazioni delle Comunità europee, conformemente all'avviso di cui all'allegato XIII; l'avviso deve precisare se il sistema di qualificazione abbia o meno durata superiore ad un triennio; quando il sistema abbia durata superiore al triennio, l'avviso va pubblicato annualmente, altrimenti è sufficiente un avviso iniziale.
6. Per la pubblicità dell'avviso a livello nazionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 5.
7. Il soggetto aggiudicatore stabilisce, tenuto anche conto delle disposizioni di cui all'art. 19 e senza discriminazioni, quale documentazione e quali certificazioni o atti sostitutivi devono corredare la domanda d'iscrizione; non può, inoltre, richiedere certificazioni o documentazione probatoria costituenti riproduzione di documentazione valida già disponibile.

8. I documenti, le certificazioni e gli atti sostitutivi di cui al comma 7 devono essere accompagnati, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui essi sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

9. I sistemi di qualificazione possono essere suddivisi per categorie d'impresa secondo i tipi e gli importi degli appalti per i quali vale la qualificazione.

10. In un termine non superiore a sei mesi il soggetto aggiudicatore deve informare i richiedenti delle proprie decisioni in merito alle domande di qualificazione; ove ritenga che tale termine non possa essere rispettato, il soggetto aggiudicatore, nei due mesi dalla presentazione della domanda, comunica ai richiedenti i motivi della proroga del termine e stabilisce il termine massimo entro il quale si pronuncerà definitivamente; tale termine non può, comunque, eccedere i nove mesi dal ricevimento della domanda d'iscrizione.

11. L'eventuale reiezione della domanda o l'esclusione dal sistema di qualificazione devono essere motivate con riferimento ai criteri di cui ai commi 2, 4 e 9.

#### **Art. 16.**

##### Accordo quadro

1. L'accordo quadro è il contratto tra uno dei soggetti aggiudicatori di cui al presente decreto ed uno o più imprenditori, fornitori o prestatori di servizi, mediante il quale le parti, nel caso di pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato o in relazione a uno specifico programma di esecuzione di lavori, di forniture o di prestazioni di servizi, fissano le condizioni generali di realizzazione del programma e le modalità di determinazione di successivi rapporti negoziali, soprattutto in riferimento ai prezzi ed eventualmente alle quantità.

2. Fermo quanto previsto all'art. 9, comma 8, l'accordo quadro può essere concluso per importi presunti non inferiori, rispettivamente, per i lavori, le forniture e i servizi al controvalore delle soglie stabilite all'art. 9, comma 1, lettere a), b) e c).

3. I contratti applicativi dell'accordo quadro possono essere affidati con procedura negoziata, senza la preventiva pubblicazione di un bando, solo se l'accordo stesso sia stato aggiudicato in conformità al presente decreto.

4. I soggetti aggiudicatori non possono far ricorso all'accordo quadro al fine di impedire, limitare o distorcere la concorrenza.

#### **Art. 17. ( modificato dal D. Lgs. n. 525/1999 )**

##### Termini per la presentazione delle domande e delle offerte

*1. Nelle procedure aperte il termine per la ricezione delle offerte è stabilito dai soggetti aggiudicatori in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara; tale termine può essere ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se sia stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 14, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato XIV, parti I e II, purché tali informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso stesso; l'invio dell'avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte valide.*

*2. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, con pubblicazione preventiva del bando di gara, il termine per la ricezione delle richieste di partecipazione, in risposta ad un bando pubblicato in virtù dell'articolo 11 o ad un invito dei soggetti aggiudicatori in virtù dell'articolo 14, comma 6, è di norma pari ad almeno trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando o dell'invito e comunque non inferiore al termine di ventidue giorni decorrente dalla data di spedizione del bando o dell'avviso indicativo all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee; tale termine può essere ridotto a giorni quindici qualora il soggetto aggiudicatore, in esito ad una sua espressa richiesta motivata da ragioni di eccezionalità e trasmessa mediante posta elettronica, telescrivente o telecopiatrice,*

*abbia ottenuto, da parte dell'Ufficio anzidetto, la pubblicazione del bando o avviso nei cinque giorni successivi alla sua spedizione*

**Art. 18.** ( *modificato dal D. Lgs. n. 525/1999* )

Capitolati d'oneri e lettere di invito

1. I soggetti aggiudicatori spediscono normalmente agli imprenditori, ai fornitori o ai prestatori di servizi, i capitolati d'oneri ed i documenti complementari entro i sei giorni successivi alla ricezione della domanda, semprechè detta domanda sia pervenuta in tempo utile.
2. I soggetti aggiudicatori comunicano le informazioni supplementari sui capitolati d'oneri, purchè richieste in tempo utile, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte.
3. Quando le offerte richiedono l'esame di una documentazione voluminosa o particolarmente complessa, una visita dei luoghi o una verifica sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, se ne deve tener conto nel fissare gli opportuni termini di scadenza.
4. I soggetti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti mediante la lettera di invito, corredata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari, e contenere almeno:
  - a) l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti i documenti complementari e il termine per la presentazione di tale richiesta, l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve eventualmente essere versata per ottenere tali documenti;
  - b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
  - c) un riferimento al bando di gara pubblicato;
  - d) l'indicazione dei documenti che devono eventualmente essere allegati;
  - e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara;
  - f) ogni altra condizione particolare per la partecipazione all'appalto.
5. *Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per le vie più rapide possibili; quando le domande di partecipazione sono inoltrate per telegramma, telex, telefax, telefono o con qualsiasi altro mezzo elettronico, esse devono essere confermate per lettera spedita prima della scadenza dei termini stabiliti ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3; le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalità di presentazione se le offerte:*
  - a) *includono tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;*
  - b) *rimangono riservate in attesa della loro valutazione;*
  - c) *se necessario, sono confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia autenticata;*
  - d) *vengono aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.*
6. I soggetti aggiudicatori provvedono affinché non vi siano discriminazioni tra imprenditori, fornitori o prestatori di servizi.
7. All'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli imprenditori, ai fornitori o prestatori di servizi interessati, all'atto della loro qualificazione o dell'assegnazione degli appalti, i soggetti aggiudicatori possono imporre requisiti allo scopo di tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.

8. Il presente decreto non limita il diritto degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi di esigere da un soggetto aggiudicatore, in conformità della legislazione vigente, il rispetto della riservatezza delle informazioni che essi trasmettono.

**Art. 19. ( [note](#) )**

Prescrizioni tecniche

1. I soggetti aggiudicatori, tenuto anche conto delle definizioni di cui all'allegato XVII, inseriscono specifiche tecniche nei documenti generali o nel capitolato d'onere di ciascun appalto.

2. Le specifiche tecniche sono definite facendo riferimento a specifiche europee allorchè esistano.

3. In assenza di specifiche europee le specifiche tecniche devono, per quanto possibile, essere definite in riferimento ad altre norme in uso nella Comunità.

4. I soggetti aggiudicatori definiscono le specifiche supplementari necessarie a completare le specifiche europee o le altre norme; a tal fine accordano una preferenza alle specifiche che indicano requisiti di rendimento piuttosto che caratteristiche concettuali o descrittive, a meno che, per ragioni obiettive, essi non ritengano inappropriato all'esecuzione dell'appalto il ricorso alle suddette specifiche.

5. Non possono essere introdotte specifiche tecniche che menzionino prodotti di una fabbricazione o di una provenienza determinata o procedimenti particolari aventi l'effetto di favorire o eliminare talune imprese, a meno che tali specifiche tecniche siano giustificate dall'oggetto dell'appalto; è in particolare vietata l'indicazione di marche, brevetti o tipi e l'indicazione di un'origine o una provenienza determinata; tuttavia, tale indicazione accompagnata dall'espressione "o equivalente" è autorizzata quando l'oggetto non può essere altrimenti descritto con specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.

6. I soggetti aggiudicatori possono derogare al comma 2 qualora:

a) sia tecnicamente impossibile stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto alle specifiche europee;

b) l'applicazione del comma 2 pregiudichi l'applicazione:

b1) della direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1991, come modificata e integrata dall'art. 11 della direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993, ovvero:

b2) della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

c) l'adeguamento delle prassi esistenti alle specifiche europee obblighi l'aggiudicatore ad acquistare forniture incompatibili con le apparecchiature già utilizzate oppure comporti costi o difficoltà tecniche sproporzionati; i soggetti aggiudicatori fanno ricorso a tale deroga unicamente nel quadro di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista di un successivo passaggio a specifiche europee;

d) la specifica europea di cui trattasi risulti non essere adatta all'applicazione particolare cui è destinata o non tenga conto degli sviluppi tecnici verificatisi dopo la sua adozione; i soggetti aggiudicatori che applicano tale deroga sono tenuti a comunicare al competente organismo di standardizzazione o agli altri organismi abilitati alla revisione delle specifiche europee, le ragioni che fanno loro ritenere inappropriate le specifiche europee e necessaria la loro revisione;

e) il progetto in questione sia di natura autenticamente innovativa, cosicchè l'applicazione di specifiche europee esistenti risulterebbe in adeguata.

7. I bandi pubblicati ai sensi dell'art. 11 menzionano nel testo il ricorso al comma 6.

8. Il presente articolo non pregiudica la normativa tecnica obbligatoria purchè essa sia compatibile con il diritto comunitario.

9. I soggetti aggiudicatori comunicano agli imprenditori, ai fornitori o ai prestatori di servizi interessati all'aggiudicazione dell'appalto, che ne fanno domanda, le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di lavori, di forniture o di servizi, ovvero le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che formano oggetto di avvisi indicativi ai sensi dell'art. 14.

10. Quando tali specifiche tecniche sono definite in documenti che sono disponibili per imprenditori, fornitori o prestatori di servizi interessati, la comunicazione del riferimento di tali documenti è considerata sufficiente.

#### **Art. 20.**

##### Piani di sicurezza

1. Il soggetto aggiudicatore è tenuto a precisare, nel capitolato d'onere, l'autorità o le autorità da cui i concorrenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro vigenti nelle località in cui devono essere eseguiti i lavori o prestati i servizi e che saranno applicabili ai lavori effettuati o ai servizi prestati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto.

2. Il soggetto aggiudicatore chiede, altresì, ai concorrenti di precisare che hanno tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi di cui al comma 1, senza che ciò osti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 25.

#### **Art. 21. ( [nota](#) )**

##### Subappalto

1. Ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, nel capitolato d'onere relativo all'appalto di lavori il soggetto aggiudicatore può chiedere all'offerente di comunicargli, nella sua offerta, la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, ferma la responsabilità dell'offerente medesimo.

#### **Art. 22. ( [note](#) ) ( modificato dal D. Lgs. n. 525/1999 )**

##### Capacità di concorrere alle gare

*1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), applicano:*

*a) per gli appalti di lavori, le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e, dalla sua entrata in vigore, le corrispondenti norme del regolamento di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni;*

*b) per le forniture, le disposizioni di cui agli articoli da 11 a 15 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e integrazioni;*

*c) per gli appalti di servizi, le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche e integrazioni.*

*2. I soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), nel definire criteri e norme obiettivi ai fini della partecipazione ad una procedura di appalto ristretta o negoziata, possono tenere conto di criteri e principi desumibili dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b) e, in particolare, dei motivi di esclusione dalle gare di cui:*

*a) quanto agli appalti di lavori, alle lettere da a) a g) dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e, dalla sua entrata in vigore, delle corrispondenti norme del regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni;*

*b) quanto alle forniture, alle lettere da a) ad f) dell'articolo 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e integrazioni;*

*c) quanto agli appalti di servizi, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche e integrazioni, per gli appalti di servizi.*

3. I criteri selettivi, che devono essere messi preventivamente a disposizione di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi possono essere basati sulla necessità oggettiva, per il soggetto aggiudicatore, di ridurre, in sede di prequalificazione nelle procedure ristrette o negoziate, il numero dei candidati ad un livello giustificato dalla necessità di equilibrio tra le caratteristiche specifiche della procedura d'appalto e i mezzi richiesti dalla sua realizzazione; il numero dei candidati prescelti deve tener conto, tuttavia, dell'esigenza di garantire una concorrenza sufficiente.

4. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per accertare la rispondenza del prestatore di servizi a determinate norme in materia di garanzia della qualità, i soggetti aggiudicatori fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000.

5. I soggetti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri: essi ammettono, parimenti, altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, se presentate da prestatori di servizi che non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

6. I concorrenti che, in base alla normativa degli altri Stati membri in cui sono stabiliti, sono ammessi a prestare il servizio da appaltare, non possono essere esclusi per il fatto che, a norma delle disposizioni vigenti, è all'uopo richiesta la qualità di persona fisica o di persona giuridica; tuttavia, alle persone giuridiche può essere richiesto di indicare, nella domanda di partecipazione o nell'offerta, il nome e le qualificazioni professionali appropriate delle persone che eseguono il servizio stesso.

#### **Art. 23. ( [note](#) )**

##### Riunioni di imprese

1. Le associazioni di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi possono fare offerte o negoziare con i soggetti di cui all'art. 2.

2. Ai sensi del comma 1, si considerano associazioni di imprenditori:

a) le imprese riunite, individuali, commerciali o artigiane, e i consorzi di cui alle lettere b), c) e d), che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprima l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti;

b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

d) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;

e) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

3. Qualora ad una procedura partecipi uno dei soggetti di cui al comma 2 è vietata la partecipazione alla medesima dei singoli associati, consorziati o membri del gruppo; all'atto della presentazione dell'offerta i consorzi di cui al comma 2, lettera b), c) e d) indicano i singoli consorziati per conto dei quali concorrono.

4. In caso di procedura ristretta o di procedura negoziata l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quale capogruppo di imprese riunite ai sensi del comma 2.

5. Possono, altresì, essere invitate alle gare e alle procedure negoziate di cui all'art. 13 imprese riunite o che abbiano dichiarato di volersi riunire ai sensi del comma 2, le quali ne facciano richiesta al soggetto aggiudicatore, sempre che sussistano i requisiti previsti dal presente decreto.
6. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.
7. La violazione della disposizione di cui al comma 6 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare relative ai medesimi appalti.
8. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto aggiudicatore.
9. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo; il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti del soggetto aggiudicatore.
10. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto aggiudicatore per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo; fino alla estinzione di ogni rapporto il soggetto aggiudicatore, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.
11. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
12. Salvo quanto previsto al comma 13, nelle associazioni temporanee i requisiti di capacità tecnica ed economica, sempreché frazionabili, richiesti dal soggetto aggiudicatore nel bando o nella lettera di invito, per l'aggiudicazione di un appalto di lavori, di forniture o di servizi devono essere posseduti nella misura precisata dal soggetto aggiudicatore stesso; per le imprese mandanti, tale misura non può essere inferiore, per ciascuna, al 20% di quanto richiesto cumulativamente; in ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere almeno pari a quelli globalmente richiesti dal soggetto aggiudicatore.
13. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), applicano, peraltro, per quanto concerne gli appalti di lavori, anche le disposizioni di cui all'art. 23, commi da 1 a 6, e comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.
14. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, il soggetto aggiudicatore ha la facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dai commi da 8 a 11 e che sia di gradimento al soggetto aggiudicatore stesso, ovvero di recedere dall'appalto.
15. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione dell'appalto direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
16. Le disposizioni sulle società di imprese riunite di cui all'art. 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, si applicano anche negli appalti di lavori disciplinati dal presente decreto.

#### **Art. 24. ( [note](#) )**

##### Aggiudicazione

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, gli appalti disciplinati dal presente decreto sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) quello del prezzo più basso;

b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo la natura dell'appalto, quali il termine di esecuzione o di consegna, il costo di gestione, il rendimento, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il valore tecnico, il servizio successivo, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, il prezzo; in tal caso il soggetto aggiudicatore indica, nel capitolato d'onori o nel bando, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita, tutti i criteri che intende applicare.

2. Negli appalti di lavori i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 29 commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

3. Quando il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori possono prendere in considerazione le varianti, presentate da un concorrente, che soddisfano i requisiti minimi da essi prescritti; in tal caso essi indicano, nel capitolato d'onori, la possibilità di presentare varianti, nonché le condizioni minime che tali varianti devono rispettare e le relative modalità di presentazione.

4. I soggetti aggiudicatori non possono rifiutare l'offerta solo per il fatto che essa è stata redatta con specifiche tecniche definite facendo riferimento a specifiche europee oppure a specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali ai sensi della direttiva 89/106/CEE.

**Art. 25.** ( [nota](#) ) ( *modificato dal D. Lgs. n. 525/1999* )

Offerte anormalmente basse

1. Agli effetti del presente decreto, se per un determinato appalto talune offerte risultano basse in modo anomalo rispetto alla prestazione, il soggetto aggiudicatore richiede per iscritto all'offerente le necessarie giustificazioni, verifica la composizione delle offerte e può escluderle se non le considera valide; il soggetto aggiudicatore può prendere in considerazione giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o fabbricazione o sulle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente per l'esecuzione dell'appalto o sull'originalità.

*2. I soggetti aggiudicatori possono respingere le offerte che sono anormalmente basse in virtù della concessione di un aiuto di Stato unicamente se hanno consultato l'offerente e se quest'ultimo non è stato in grado di dimostrare che detto aiuto è stato notificato alla Commissione europea a norma del paragrafo 3 dell'articolo 88, già articolo 93, del Trattato o è stato da essa autorizzato. I soggetti aggiudicatori che respingono per tali motivi l'offerta ne informano la Commissione europea.*

**Art. 26.** ( [note](#) )

Offerte originarie da Paesi terzi

1. Il presente articolo si applica alle offerte per prodotti originari dei Paesi terzi con cui la Comunità non abbia concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che assicura un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di detti Paesi terzi. Esso non pregiudica gli obblighi dell'Italia nei confronti dei Paesi stessi.

2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta quando la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi, determinati conformemente al regolamento CEE n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci, modificato, da ultimo, dal regolamento CEE n. 3860/87, supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, è considerato prodotto fabbricato il software impiegato nelle attrezzature delle reti delle telecomunicazioni.

3. Fatto salvo il comma 4, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'art. 24, è accordata preferenza all'offerta che non può essere respinta ai sensi del comma 2. Il valore delle offerte è considerato equivalente ai sensi del presente articolo se la differenza di prezzo non supera il 3 %.

4. Tuttavia, un'offerta non deve essere preferita ad un'altra in virtù del comma 3, quando la sua accettazione obbligherebbe il soggetto aggiudicatore ad acquistare del materiale avente caratteristiche tecniche diverse da quelle del

materiale già esistente, che comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche di utilizzazione o di manutenzione o costi sproporzionati.

5. Per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i paesi terzi cui il beneficio delle disposizioni del presente decreto è stato esteso con decisione del Consiglio della Comunità europea conformemente al comma 1.

**Art. 27.** ( *modificato dal D. Lgs. n. 525/1999* )

Conservazione degli atti

*1. In merito ad ogni appalto, i soggetti aggiudicatori conservano le informazioni atte a permettere loro, in una fase successiva, di giustificare le determinazioni riguardanti:*

*a) la qualificazione e la selezione delle imprese, dei fornitori o prestatori di servizi e l'aggiudicazione degli appalti;*

*b) il ricorso alle deroghe all'uso delle specifiche europee conformemente all'articolo 19;*

*c) il ricorso a procedure senza indizione di gara preliminare conformemente all'articolo 13;*

*d) il ricorso alle deroghe specificamente previste dal presente decreto;*

*e) la mancata applicazione, in virtù delle deroghe previste dall'articolo 8, delle disposizioni di cui agli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 e 28 del presente decreto e delle disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche e integrazioni, per quanto riguarda i soggetti aggiudicatori di cui al presente decreto.*

*2. Le informazioni devono essere conservate almeno per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché durante questo periodo il soggetto aggiudicatore possa fornirle alla Commissione CE, su richiesta di quest'ultima.*

*3. I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX:*

*a) informano sollecitamente i concorrenti, che abbiano avanzato apposita istanza per iscritto, circa i motivi della loro esclusione dalle gare, ovvero circa le ragioni della esclusione delle loro offerte;*

*b) nel caso di richieste avanzate per iscritto da concorrenti che abbiano avanzato offerte ammissibili, comunicano loro il nominativo dell'aggiudicatario e le caratteristiche e i vantaggi relativi all'offerta risultata aggiudicataria.*

*4. Possono essere motivatamente omesse alcune informazioni di cui al comma 3, lettera b), relative all'aggiudicazione dell'appalto, se sono:*

*a) di ostacolo all'applicazione di norme di legge;*

*b) contrarie al pubblico interesse;*

*c) lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private, compresa quella aggiudicataria;*

*d) di pregiudizio per la concorrenza tra imprese, prestatori di servizi o fornitori*

**Art. 28.** ( *modificato dal D. Lgs. n. 525/1999* )

Comunicazioni alla Commissione CE

1. I soggetti aggiudicatori che hanno assegnato un appalto o un accordo quadro comunicano alla Commissione CE, entro due mesi dall'aggiudicazione e alle condizioni dalla Commissione stessa definite e pubblicate con decreto del

Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, i risultati della procedura di aggiudicazione mediante un avviso redatto conformemente all'allegato XV.

2. I soggetti aggiudicatori, all'atto della trasmissione delle informazioni, per quanto riguarda i punti 6 e 9 dell'allegato XV, devono rappresentare alla Commissione, se del caso, il carattere commerciale "riservato" dell'appalto.

3. L'elenco delle attività, dei prodotti e dei servizi esclusi ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c), è fornito a sua richiesta alla Commissione CE.

4. I soggetti aggiudicatori notificano alla Commissione CE, dietro sua richiesta, le informazioni seguenti relative all'applicazione dell'art. 8, comma 3:

a) i nomi delle imprese interessate;

b) il tipo e il valore degli appalti di servizi in questione;

c) gli elementi di prova che, a giudizio della Commissione CE, sono necessari per dimostrare che le relazioni tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria soddisfano le condizioni dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 8.

5. I soggetti aggiudicatori che aggiudicano gli appalti di servizi rientranti nella categoria n. 8 dell'allegato XVI-A ai quali si applica l'art. 13, comma 1, lettera b), possono, per quanto riguarda il punto 3 dell'allegato XV, limitarsi ad indicare l'oggetto principale dell'appalto, in base alla classificazione dello stesso allegato XVI-A; i soggetti aggiudicatori che aggiudicano gli appalti di servizi della categoria n. 8 dell'allegato XVI-A, ai quali non si applica l'art. 13, comma 1, lettera b), possono limitare le informazioni al punto 3 dell'allegato XV, allorchè ciò sia necessario a motivo di preoccupazioni di riservatezza commerciale; Tuttavia essi devono vigilare affinché le informazioni pubblicate in relazione a questo punto siano almeno altrettanto particolareggiate quanto quelle contenute nel bando di indizione di gara pubblicato in conformità all'art. 11, comma 1, oppure, laddove sia utilizzato un sistema di qualificazione, affinché esse siano almeno altrettanto particolareggiate quanto quelle della categoria di cui all'art. 15, comma 9; nei casi elencati nell'allegato XVI-B i soggetti aggiudicatori precisano nell'avviso se acconsentono, o meno, che esso venga pubblicato.

*6. I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX forniscono anche le informazioni statistiche necessarie alla Commissione europea per verificare la corretta applicazione dell'accordo OMC - Organizzazione Mondiale per il Commercio, già accordo GATT; tali informazioni non riguardano gli appalti di servizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), n. 3.*

#### **Art. 29. ( [nota](#) )**

Rilevazioni statistiche

1. Sulla base delle indicazioni che saranno fornite dalla Commissione CE, sarà redatta, a cura del Ministro delle politiche comunitarie e con l'apporto dell'Istituto nazionale di statistica, una statistica riguardante il valore totale e per categoria di attività secondo la ripartizione degli allegati da I a X, degli appalti aggiudicati concernenti detti settori operativi, ma inferiori, per importi, alle soglie di cui all'art. 9.

2. Le modalità e forme della rilevazione saranno stabilite con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie sulla base delle indicazioni che saranno fornite dalla Commissione CE ai sensi degli articoli 40 e 42 della dir. 93/38/CEE.

#### **Art. 30.**

Adeguamento delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

1. Le leggi delle regioni nelle materie di propria competenza devono rispettare le disposizioni contenute nel presente decreto per quanto attiene agli ambiti soggettivi e oggettivi di operatività, nonchè in materia di pubblicità degli appalti e modalità di indizione delle gare, di procedure di aggiudicazione, di sistemi di qualificazione, di accordo quadro, di termini procedurali, di capitolati d'oneri e lettere d'invito, di prescrizioni tecniche non discriminatorie, di requisiti per

concorrere, di riunione di imprese, di criteri di aggiudicazione e di offerte anomale, di offerte da Paesi terzi, di conservazione degli atti, di comunicazioni agli organi della CE e di rilevazioni statistiche.

2. Sono fatte salve le competenze esclusive delle regioni a statuto speciale e le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

## **ALLEGATO I**

### **PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE**

Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e del D.P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986.

Ente autonomo acquedotto pugliese istituito con R.D.L. 19 ottobre 1919, n. 2060.

Ente acquedotti siciliani istituito con leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81.

Ente sardo acquedotti e fognature istituito con legge 5 luglio 1963 n. 9.

#### **Note all'allegato I:**

- Il R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, reca il testo unico delle leggi sull'emanazione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

- Il D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, reca approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali.

---

## **ALLEGATO II**

### **PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE ELETTRICITA'**

Ente nazionale per l'energia elettrica istituito con legge n. 1643, 6 dicembre 1962, e approvato con decreto n. 1720, 21 dicembre 1965.

Enti che operano in base ad una concessione ai sensi dell'articolo 4, n. 5 o 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 - Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

Enti che operano in base ad una concessione ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 - Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica.

#### **Note all'allegato II:**

- La legge 6 dicembre 1962, n. 1643, reca istituzione dell'ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

Gli articoli 4 e 8 recitano: "Art. 4. - Le norme di cui all'art. 2 sui trasferimenti disposti dal quarto comma dell'art. 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) dalle imprese assoggettate a trasferimento, che esercitano in via esclusiva o principale attività di cui al primo comma dell'art. 1, l'Ente nazionale riterrà il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse ed i relativi rapporti giuridici. Saranno previste le modalità per l'esecuzione del trasferimento, nonché quelle per la separazione e la restituzione, agli aventi diritto, dei beni non ritenuti.

L'Ente dovrà decidere circa i beni da restituire entro centottanta giorni dalla esecuzione del trasferimento.

Ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sarà amministrata, con tutti i poteri di gestione, da un amministratore provvisorio nominato dall'Ente nazionale e fino a quando l'Ente nazionale stesso non disponga diversamente;

2) per le imprese che non esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'art. 1, saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale del complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse e dei relativi rapporti giuridici;

3) la classificazione delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) sarà operata con riferimento alla organizzazione ed alla consistenza delle imprese stesse alla data del 31 dicembre 1961;

4) alle imprese gestite da enti pubblici si applicherà la disciplina contenuta nei numeri 1), 2) e 3); gli enti pubblici che gestiscono in via esclusiva le attività indicate nel primo comma dell'art. 1 saranno disciolti; si provvederà altresì al riordinamento degli enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le attività sopradette ed alle necessarie modifiche delle attuali norme ad essi relative, adeguandole ai compiti che rimangono attribuiti ai medesimi in base a criteri di semplificazione amministrativa.

Sarà prevista la nomina di amministratori straordinari per la gestione degli enti: la nomina sarà fatta dal Ministro per l'Industria e il Commercio a tempo determinato, sentiti l'Ente nazionale ed i Ministri eventualmente competenti secondo le norme sull'ordinamento dei singoli enti.

Saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale di quanto attiene alle attività di cui al primo comma dell'art. 1, esercitate direttamente dall'Amministrazione delle FF.SS. e dalle imprese in cui l'Amministrazione delle FF.SS. ha partecipazione; saranno altresì stabilite le modalità per la fornitura dell'energia alla stessa Amministrazione con riferimento all'incidenza degli oneri attuali;

5) gli enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attività di cui al primo comma dell'art. 1, l'Ente autonomo del Flumendosa e l'Ente autonomo per il Volturno potranno ottenere dall'Ente nazionale, previa autorizzazione del Ministro per l'Industria e il Commercio, la concessione dell'esercizio di attività menzionate al primo comma dell'art. 1, purché ne facciano richiesta entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Saranno determinate le modalità per il rilascio delle concessioni e per l'approvazione dei capitoli relativi, allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilità generale assegnati all'Ente nazionale dalla presente legge.

Le imprese per le quali sia richiesto dagli enti di cui sopra il trasferimento all'Ente nazionale e le imprese per le quali non sia stata richiesta, o non sia stata ottenuta la concessione predetta, sono soggette a trasferimento secondo le disposizioni contenute nei nn. 1), 2) e 3) del presente articolo, in quanto applicabili.

Le disposizioni di cui al presente n. 5) si applicano agli enti costituiti dalle Regioni a Statuto speciale e all'Ente Siciliano di Elettricità, istituito con D.Lgs. C.P.S. 2 gennaio 1947, n. 2; la richiesta delle concessioni sarà fatta dalle rispettive Amministrazioni regionali ed il rilascio delle concessioni sarà accordato sentite le Amministrazioni regionali stesse. Saranno previste le norme per il subingresso dell'Ente nazionale in tutti i rapporti giuridici dei consorzi fra Comuni e Province, costituiti anteriormente al 1 gennaio 1962, ai fini di concessioni idroelettriche o promiscue;

6) non sono soggette a trasferimento:

a) le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicitati dalle imprese stesse o da imprese che risultino consorziate o consociate alla data del 31 dicembre 1961, purché il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-1961;

b) le imprese autoproduttrici che abbiano già costruito, alla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il fabbisogno di attività produttive programmate anteriormente al 31 dicembre 1961 in base a documentazioni aventi data certa, se entro tre anni dalla data del 1 gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta.

Le imprese di cui alle lettere a) e b) sono trasferite allorché il fabbisogno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta.

E' consentita alle imprese, con le modalità di cui ai due successivi capoversi, la produzione di energia elettrica per uso

proprio o per la cessione all'Enel e, in caso di imprese costituite in forma societaria, per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti di cui al capoverso precedente, per i fini ivi previsti, attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti, tenendo conto della compatibilità con le finalità di interesse generale proprie del servizio pubblico e della corrispondenza ad esigenze di natura economico-produttiva del collegamento tra le società di cui al capoverso precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti a nuovi piani produttivi.

Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovrà essere ceduta all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al terzo capoverso potranno stipulare con l'Enel convenzioni per la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo le condizioni indicate in apposite direttive vincolanti

emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione alla possibilità tecnica delle suddette operazioni ed alle esigenze del servizio pubblico espletato dall'Enel. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base al criterio dei costi evitati.

Sono escluse dall'esonero le attività di cui al primo comma dell'art. 1 esercitate dalla società per azioni Terni: nei limiti della quantità di energia elettrica consumata per le attività esercitate dalla società Terni al 1961 o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità di fornitura, ivi compreso il prezzo dell'energia stessa, tenuto conto delle condizioni applicate alle suddette attività mediamente nel triennio 1959-1961.

Saranno altresì integralmente trasferite all'Ente nazionale le attività della società per azioni Larderello;

7) il limite del 70 per cento non si applica per le centrali a recupero rispondenti ad esigenze tecniche e che siano autorizzate dal Comitato di Ministri;

8) non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-1960 più di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allorchè l'energia prodotta, oppure prodotta e distribuita, avrà per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno.

Tale limite è elevato a 20 milioni di Kwh per le imprese che operano nelle piccole isole.

Per le altre imprese l'elevazione del limite fino a 40 milioni di Kwh annui è consentita quando l'energia elettrica eccedente i 15 milioni di Kwh proviene da fonte diversa da idrocarburi. L'autorizzazione è concessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla presentazione della domanda, a condizione che le imprese produttrici presentino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano di trasformazione degli impianti la cui realizzazione non potrà comunque protrarsi oltre due anni dall'approvazione dello stesso.

Resta fermo che, ad eccezione delle imprese che operano nelle piccole isole, l'integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori può essere riconosciuta proquota sulla base dei provvedimenti vigenti in materia entro e non oltre i 15 milioni di Kwh annui;

9) nel trasferimento previsto dal quarto comma dell'art. 1, sono comprese, con tutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonchè le concessioni minerarie utilizzate per la produzione di energia elettrica. Le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti negli artt. 22, 23, 24 del suddetto decreto; sono abrogati il terzo ed il quarto comma dell'art. 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

10) i trasferimenti di cui al presente articolo sono attuati con decreti aventi valore di legge ordinaria, con i quali potranno essere individuati anche i beni ed i rapporti trasferiti all'Ente nazionale; tali decreti saranno emanati entro un anno dalla data di entrata in

vigore della presente legge o con l'osservanza dei principi e criteri direttivi sopra indicati.

I decreti di trasferimento delle imprese di cui alla lettera b) del n. 6) che non pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta saranno emanati entro il 30 giugno 1966.

Il trasferimento delle imprese di cui alle lettere a) e b) del n. 6) che non abbiano superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta sarà dichiarato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio;

11) i trasferimenti previsti dal presente articolo hanno effetto dalla data che sarà indicata nei decreti di cui all'art. 2, comunque non anteriormente al 1 gennaio 1963".

"Art. 8. - L'Ente nazionale non è soggetto all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni ed all'imposta sulle società.

In sostituzione delle imposte di cui al precedente comma, l'Ente nazionale corrisponde annualmente al Tesoro dello Stato una imposta unica sull'energia elettrica prodotta nella misura fissa che verrà determinata dal Governo per il periodo fino al 31 dicembre 1964 con decreto avente valore di legge ordinaria da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella determinazione dell'aliquota relativa il Governo si atterrà al criterio di assicurare entrate fiscali globali non superiori a quelle accertate nell'esercizio 1959-60 per le imposte di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente alle attività trasferite all'Ente nazionale ai sensi del quarto comma dell'art. 1, maggiorate del 10 per cento, e di garantire alle Regioni, alle Province, ai Comuni ed alle Camere di commercio entrate non inferiori a quelle accertate nello stesso periodo e maggiorate del 10 per cento.

Col decreto di cui al secondo comma del presente articolo saranno altresì stabilite le modalità per la ripartizione del gettito del tributo fra gli enti che vi hanno diritto.

La determinazione dell'aliquota da applicarsi per il periodo successivo al 31 dicembre 1964 sarà fatta con legge ordinaria".

- Il D.P.R. 21 dicembre 1965, n. 1720, reca approvazione dello statuto dell'ente nazionale per l'energia elettrica con sede in Roma.

- Il D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, reca norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'ENEL.

- L'art. 20 recita: "Art. 20. - è fatto divieto agli enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica di effettuare importazioni, esportazioni e scambi di energia elettrica, nonché vettoriamenti sui propri elettrodotti oppure diversioni a mezzo di propri impianti, per conto di terzi, ad eccezione di vettoriamenti effettuati per conto e su disposizione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

Le autorizzazioni ad importare ed esportare energia elettrica, rilasciate ai sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 cessano di avere efficacia.

Le condizioni di carattere economico per i vettoriamenti effettuati dagli enti ed imprese suddetti per conto dell'Ente nazionale per l'energia elettrica sono determinate di intesa fra le parti e in caso di mancato accordo sono stabilite dal Ministro per l'industria ed il commercio".

---

## **ALLEGATO III**

### **TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O ENERGIA TERMICA**

Snam e Sgm e Edison Gas per il trasporto di gas.

Enti per la distribuzione di gas, disciplinati dal testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e del D.P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986.

Enti per la distribuzione di energia termica al pubblico, richiamati dall'art. 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308 - Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dai idrocarburi.

Enti locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia termica al pubblico.

#### **Note all'allegato III:**

- Per il R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, vedi nota all'allegato I.

- Per il D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, vedi nota all'allegato I.

- La legge 29 maggio 1982, n. 308, reca norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energie e esercizi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi. L'art. 10 è stato abrogato dall'art. 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

---

## **ALLEGATO IV**

### **PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS**

Gli enti titolari di un'autorizzazione, di un permesso, di una licenza o di una concessione per la prospezione o estrazione di petrolio e di gas in forza dei seguenti atti:

legge 10 febbraio 1953, n. 136;

legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613;

legge 9 gennaio 1991, n. 9.

#### **Note all'allegato IV:**

- La legge 10 febbraio 1953, n. 136, reca istituzione dell'ente nazionali idrocarburi.

- La legge 11 gennaio 1957, n. 6, disciplina la ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

- La legge 9 gennaio 1991, n. 9, reca norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermici, autoproduzione e disposizioni finali.

---

## **ALLEGATO V**

### **PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DEL CARBONE ED ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI**

Carbo Sulcis S.p.a.

---

## **ALLEGATO VI**

### **ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI FERROVIARI**

Ferrovie dello Stato.

Enti che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

Enti che operano in base a concessione rilasciata dallo Stato ai sensi delle leggi speciali richiamate dal titolo XI, capo II, sezione 1a del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

Enti che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 4 della legge 14 giugno 1949, n. 410 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Enti o autorità locali che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 14 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

#### **Note all'allegato VI:**

- Il R.D. 9 maggio 1912, n. 1447, reca approvazione del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industrie private, le tranvie a trazione automatiche e gli automobili. L'art. 10 recita:

"Art. 10 (Norma generale). (Art. 1, prima parte, legge 29 giugno 1873, n. 1475. - Il Governo del Re è autorizzato ad accordare per decreto Reale all'industria privata, a Province e comuni, isolatamente o riuniti in consorzio, concessioni per la costruzione e l'esercizio di strade ferrate pubbliche.

(Art. 4, parte seconda dell'ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). - Alla cessione dell'esercizio di linee secondarie appartenenti allo Stato si provvede con legge".

- La legge 14 giugno 1949, n. 410, disciplina il concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

- La legge 2 agosto 1952, n. 1221, reca provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione. L'art. 14 recita:

"Art. 14. - Nel caso in cui, essendosi pronunciata la decadenza a norma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 787, non si addivenga all'aggiudicazione della concessione, ai sensi dell'art. 6 di detto decreto, e non si adottino uno dei provvedimenti previsti nell'art. 7 del decreto medesimo, la concessione stessa, per le ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, può essere accordata alla Provincia, al Comune o al consorzio dei Comuni interessati; quella delle funivie e funicolari al Comune o al consorzio dei Comuni interessati.

In pendenza della concessione il Ministro per i trasporti può affidare in via temporanea l'esercizio agli enti anzidetti. Nella eventualità che la concessione non sia fatta agli enti di cui sopra, e si addivenga alla demolizione della linea, il mutuante ha diritto di procedere sui beni ipotecati e lo Stato ha diritto di recuperare le somme corrisposte o vincolate sulle sovvenzioni e sui contributi accordati in applicazione della presente legge".

---

#### **ALLEGATO VII**

##### **ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI URBANI DI FERROVIE, TRAMVIE, FILOBUS O AUTOBUS**

Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base a concessione rilasciata ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) - art. 1, modificata dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.

Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'art. 1, n. 4 o n. 15, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 - Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

Enti che operano in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 242 o 256 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

Enti e autorità locali che operano in base a concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 4 della legge 14 giugno 1949, n. 410 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Enti che operano in base a concessione rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

#### **Note all'allegato VII:**

- La legge 28 settembre 1939, n. 1822, disciplina gli autoservizi di linea. L'art. 1, come sostituito dall'art. 45 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, recita:

"Art. 1. - Sono soggetti a concessione tutti i servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino a itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario. Tali concessioni vengono accordate a ditte di comprovata idoneità morale, tecnica e finanziaria che risultino associate all'organizzazione sindacale competente.

I concessionari hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali su richiesta dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi".

- Per il R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, vedi nota all'allegato I.

- Per il R.D. 9 maggio 1912, n. 1447, vedi nota all'allegato VI. Gli articoli 242 e 256 recitano:

"Art. 242 (Autorizzazione dell'esercizio). (Art. 1, secondo comma, legge 27 dicembre 1896, n. 561). - Alla concessione dell'esercizio delle tramvie a trazione meccanica provvede, prima dell'inizio dei lavori, l'Ispettorato compartimentale o l'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".

"Art. 256 (Tutela del patrimonio stradale). (Art. 13, lettera c), legge 16 giugno 1907, n. 540). - Le concessioni di tramvie a trazione meccanica extraurbane sono accordate:

- a) dall'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, quando trattasi di tramvie il cui percorso si svolga integralmente nell'ambito di una stessa Provincia, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situati in Province diverse;
- b) dal Ministero dei trasporti negli altri casi.

Negli atti di concessione è stabilito il modo col quale gli enti proprietari della strada possono provvedere per la tutela del patrimonio stradale e per la osservanza dei patti stabiliti a loro riguardo negli atti stessi riservati esclusivamente al Ministero dei trasporti la sorveglianza sulla costruzione e sull'esercizio, di cui al precedente articolo".

- Per la legge 14 giugno 1949, n. 410, vedi nota all'allegato VI. L'art. 4 recita:

"Art. 4. - Quando sia riconosciuto conveniente nei riguardi tecnici finanziari ed economici, potrà farsi luogo alla sostituzione integrale o parziale della linea disastata con altra di diverso tipo e sistema salvo, per la nuova concessione allo stesso concessionario, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato in base alle norme vigenti in materia. Anche per tali casi valgono le disposizioni degli artt. 1 e 2".

- Per la legge 2 agosto 1952, n. 1221, vedi nota all'allegato VI.

---

## **ALLEGATO VIII**

### **ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLE ATTREZZATURE AEROPORTUALI**

1 - AA AVTAG.

2 - Enti di gestione per leggi speciali.

3 - Enti che gestiscono impianti aeroportuali in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 694 del c.n., R.D. 30 marzo 1942, n. 327.

4 - R.A.I. Registro Aeronautico Italiano.

**Note all'allegato VIII:**

- L'art. 694 del codice della navigazione recita:

"Art. 694 (Concessione di suolo negli aerodromi statali). - Il Ministro per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze, può, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, dare in concessione a privati, per un periodo non superiore a venti anni, parti di suolo degli aerodromi statali, per costruirvi aviorimesse o altri edifici o impianti da adibirsi a fini attinenti al traffico aereo.

Per la costruzione e l'esercizio di depositi di materiali o sostanze che presentano il pericolo d'incendio o di esplosione si osservano le norme stabilite dal regolamento".

- L'art. 19 del codice della navigazione recita: "Art. 19 (Enti portuali). - Nei porti di maggiore importanza taluni servizi portuali inerenti alla navigazione possono essere affidati ad appositi enti costituiti con legge".

---

**ALLEGATO IX**

ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLE ATTREZZATURE PER PORTI MARITTIMI, PORTI FLUVIALI O ALTRI TERMINALI.

Porti statali e altri porti gestiti dalle Capitanerie di Porto a norma del Codice della navigazione, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Porti autonomi (enti portuali) istituiti con leggi speciali a norma dell'art. 19 del Codice della navigazione, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

---

**ALLEGATO X**

GESTIONE DELLE RETI DI TELECOMUNICAZIONI OD OFFERTA DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI

Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Ente Poste italiane.

SIP - Società italiana per l'esercizio delle Telecomunicazioni p.a. con denominazione aggiuntiva abbreviata Telecom. Italia S.p.a.

---

**ALLEGATO XI**

ELENCO DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI QUALI FIGURANO NELLA NOMENCLATURA GENERALE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE NELLA COMUNITA' EUROPEA.

Classi	Gruppi	Sottogruppi e voci	Denominazione
50			Edilizia e genio civile
	500		Edilizia e genio civile (impresenon specializzate); demolizione

		500.1	Costruzioni di edifici e lavori di genio civile da parte di imprese non specializzate
		500.2	Demolizione
	501		Costruzione d'immobili (d'abitazione e altri)
		501.1	Impresa generale di costruzione d'immobili
		501.2	Impresa di copertura di tetti
		501.3	Costruzione di forni e camini industriali
		501.4	Imprese specializzate nell'impermeabilizzazione
		501.5	Impresa di pulitura e manutenzione facciate
		501.6	Impresa di ponteggi
		501.7	Imprese specializzate in altre attività della costruzione (carpenteria compresa)
	502		Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie ecc.
		502.1	Impresa generale di genio civile
		502.2	Lavori di sterro e miglioramento del terreno
		502.3	Costruzione di opere d'arte in superficie e sottosuolo (ponti, gallerie, pozzi, ecc.)
		502.4	Costruzione di opere d'arte fluviale e marittima (canali, ponti, chiuse, argini, ecc.)
		502.5	Costruzione di strade (compresa la costruzione specializzata di aeroporti)
		502.6	Impresa specializzata in opere di idraulica (irrigazione drenaggio, evacuazione delle acque usate, depurazione)
		502.7	Imprese specializzate in altre attività di genio civile
	503		Installazioni varie per l'edilizia
		503.1	Impresa generale di installazione
		503.2	Installazione di gas, acqua ed apparecchi sanitari
		503.3	Impianti di riscaldamento e ventilazione (impianti di riscaldamento centrale, condizionamento d'aria, ventilazione)
		503.4	Isolamenti termici, acustici e antivibrazioni
		503.5	Impianti elettrici
		503.6	Installazione di antenne, parafulmine, telefoni, ecc.
	504		Forniture dei locali
		504.1	Fornitura generale
		504.2	Lavori in gesso: rasatura, plafonatura, stucchi
		504.3	Lavori di falegnameria, soprattutto posa in opera di infissi e parquet
		504.4	Decorazione (pittura, tappezzeri in carta), lavori da vetraio
		504.5	Rivestimenti di pavimenti e muri (in piastrelle e altri materiali per copertura), anche collanti
		504.6	Forniture diverse (impianto di stufe in ceramica, ecc.).

## ALLEGATO XII

### A. PROCEDURE APERTE

1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, telescrivente e telecopiatrice del soggetto aggiudicatore.
2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare se del caso se si tratta di un accordo quadro). Categoria di servizio ai sensi dell'allegato XVIA o XVIB e descrizione (numero di riferimento CPC).
3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
4. Per le forniture e i lavori:
  - a) natura e quantità dei prodotti da fornire o natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera;
  - b) indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse; se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti;
  - c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti.
5. Per i servizi:
  - a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;
  - b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;
  - c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio;
  - d) eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Autorizzazione a presentare varianti.
7. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'art. 19, comma 6.
8. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi.
9. a) Nome e indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri ed i documenti complementari.  
b) Se applicabile, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere tali documenti.
10. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte.  
b) Indirizzo al quale devono essere inoltrate le offerte.  
c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte.
11. a) Se applicabile, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.  
b) Data, ora e luogo di tale apertura.
12. Se applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
14. Se applicabile, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di fornitori, imprenditori o prestatori di servizi cui sia aggiudicato l'appalto.
15. Condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore, l'imprenditore o il prestatore di servizi aggiudicatario deve assolvere.
16. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta.
17. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e loro classificazione per ordine di importanza. I criteri diversi dal prezzo più basso vanno indicati se non figurano nei capitolati d'onere.
18. Altre informazioni.
19. Se applicabile, il riferimento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto.
20. Data di spedizione del bando di gara da parte del soggetto aggiudicatore.
21. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).

## B. PROCEDURE RISTRETTE

1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, telescrivente e telecopiatrice del soggetto aggiudicatore.
2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare se del caso se si tratta di un accordo quadro). Categoria di servizio ai sensi dell'allegato XVIA o XVIB e descrizione (numero di riferimento CPC).
3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
4. Per le forniture e i lavori:
  - a) natura e quantità dei prodotti da fornire o natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera;
  - b) indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse; se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti;
  - c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti.
5. Per i servizi:
  - a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;
  - b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;
  - c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio;
  - d) eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Autorizzazione a presentare varianti.

7. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'art. 19, comma 6.
8. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi.
9. Se applicabile, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di fornitori o imprenditori o prestatori di servizi cui sia aggiudicato l'appalto.
10. a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione.  
b) Indirizzo al quale devono essere spedite le domande di partecipazione.  
c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte.
11. Termine entro il quale saranno spediti gli inviti a presentare offerte.
12. Se applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
14. Informazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi e le condizioni minime di carattere economico e tecnico che deve assolvere.
15. Criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nell'invito a presentare offerte.
16. Altre informazioni.
17. Se applicabile, il riferimento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto.
18. Data di spedizione del bando di gara da parte del soggetto aggiudicatore.
19. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).

#### C) PROCEDURE NEGOZiate

1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, telescrivente e telecopiatrice del soggetto aggiudicatore.
2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare se del caso se si tratta di un accordo quadro). Categoria di servizio ai sensi dell'allegato [XVIA](#) o [XVIB](#) e descrizione (numero di riferimento CPC).
3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
4. Per le forniture e i lavori:
  - a) natura e quantità dei prodotti da fornire o natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera;
  - b) indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse; se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti;
  - c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti.
5. Per i servizi:

- a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;
- b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;
- c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio;
- d) eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'art. 19, comma 6.
7. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi.
8. a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione.
- b) Indirizzo al quale devono essere spedite le domande di partecipazione.
- c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte.
9. Se applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
10. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
11. Se applicabile, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di fornitori, imprenditori o prestatori di servizi cui sia aggiudicato l'appalto.
12. Informazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi e le condizioni minime di carattere economico e tecnico che deve assolvere.
13. Se applicabile, i nomi e gli indirizzi dei fornitori, imprenditori o prestatore di servizi già selezionati dal soggetto aggiudicatore.
14. Se applicabile, la data o le date di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
15. Altre informazioni.
16. Se applicabile, il riferimento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto.
17. Data di spedizione del bando di gara da parte del soggetto aggiudicatore.
18. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).

---

### **ALLEGATO XIII**

#### **AVVISO RELATIVO ALL'ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE**

1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente e di telecopiatrice del soggetto aggiudicatore.
2. Oggetto del sistema di qualificazione.

3. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere le norme riguardanti il sistema di qualificazione (se tale indirizzo è diverso da quello menzionato nel precedente n. 1).

3. Se applicabile, durata del sistema di qualificazione.

---

## **ALLEGATO XIV**

### **AVVISO INFORMATIVO PERIODICO**

A. Per gli appalti di forniture:

1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente e di telecopiatrice del soggetto aggiudicatore e del servizio presso il quale si possono ottenere informazioni complementari.

2. Natura e quantità o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire.

3. a) Data stimata dell'inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti (se tale data è nota).

b) Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà impiegato.

4. Altre informazioni (ad esempio, indicare se un avviso di bando di gara sarà pubblicato ulteriormente).

5. Data di spedizione dell'avviso da parte dei soggetti aggiudicatori.

6. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (che deve essere fornita da detto Ufficio).

B. Per gli appalti di lavori:

1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente o di telecopiatrice del soggetto aggiudicatore.

2. a) Luogo di esecuzione.

b) Natura ed entità delle prestazioni, principali caratteristiche dell'opera o dei lotti relativi all'opera.

c) Stima del costo delle prestazioni previste.

3. a) Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà impiegato.

b) Data prevista per l'inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti.

c) Data prevista per l'inizio dei lavori.

d) Scadenziario previsto per l'esecuzione dei lavori.

4. Modalità di finanziamento dei lavori o di revisione dei prezzi.

5. Altre informazioni (ad esempio, indicare se un avviso di bando di gara sarà pubblicato ulteriormente).

6. Data di spedizione dell'avviso da parte dei soggetti aggiudicatori.

7. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (che deve essere fornita da detto ufficio).

C. Per gli appalti di servizi:

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numero di telefono, telescrivente e telecopiatrice del soggetto aggiudicatore o del servizio presso il quale si possono ottenere informazioni complementari.
  2. Appalti complessivi che s'intende aggiudicare in ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato XIV A.
  3. a) Data prevista per l'inizio delle procedure d'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti (se tale data è nota).  
b) Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà impiegata.
  4. Altre informazioni (ad esempio, indicare se un bando di gara sarà pubblicato ulteriormente).
  5. Data d'invio dell'avviso da parte del soggetto aggiudicatore.
  6. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).
- 

## **ALLEGATO XV**

### **AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI I. INFORMAZIONI PER LA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA' EUROPEE**

1. Nome e indirizzo del soggetto aggiudicatore.
2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi: indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro).
3. Almeno una sintesi sul tipo di prodotti, lavori o servizi forniti.
4. a) Forma di indizione di gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, bando di gara).  
b) Riferimento della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.  
c) Nel caso di appalti aggiudicati senza indizione di gara, indicare la disposizione pertinente dell'articolo 13 o il riferimento ad un appalto di servizi di cui all'allegato XVI B.
5. Procedura di aggiudicazione dell'appalto (procedura aperta ristretta o negoziata).
6. Numero delle offerte ricevute.
7. Data di aggiudicazione dell'appalto.
8. Prezzo pagato per gli acquisti d'opportunità effettuato in virtù dell'articolo 13, comma 1, lett. 1).
9. Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi aggiudicatario (o degli aggiudicatari).
10. Indicare, se del caso, se il contratto è stato o potrebbe essere subappaltato.
11. Informazioni facoltative:

valore e quota da concedere eventualmente in subappalto a terzi;

criterio di aggiudicazione dell'appalto;

prezzo (o gamma dei prezzi) pagato(i).

## II. INFORMAZIONI NON DESTINATE AD ESSERE PUBBLICATE

12. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori).

13. Valore di ciascun appalto aggiudicato.

14. Paese di origine del prodotto o del servizio (origine CE o origine non comunitaria e, in quest'ultimo caso, ripartizione per paese terzo).

15. Si è fatto ricorso alle deroghe di cui all'art. 19, comma 6, all'uso delle specifiche europee? In caso affermativo, a quali?

16. Quale criterio di aggiudicazione è stato utilizzato? (offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo più basso).

17. L'appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante?

18. Vi sono state offerte che non sono state accettate in quanto anormalmente basse?

19. Data di invio del presente avviso da parte del soggetto aggiudicatore.

20. Nel caso degli appalti che hanno per oggetto dei servizi figuranti nell'allegato XVI B, l'accordo del soggetto aggiudicatore per la pubblicazione dell'avviso (articolo 28, comma 5).

---

## ALLEGATO XVIA

Caegoria	DENOMINAZIONE	N.° di rifer. della CPC
1.	Servizi di manutenzione e riparazione	6112, 6122, 633, 886
2.	Servizi di trasporto terrestre (1), inclusi i servizi con furgoni blindati e servizi di corriere, ad esclusione del trasporto di posta	712 (salvo 71235), 7512, 87304
3.	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta	73 (salvo 7321)
4.	Trasporto di posta per via terrestre (1) e aerea	71235, 7321
5.	Servizi di telecomunicazione (2)	752
6.	Servizi finanziari a) servizi assicurativi b) servizi bancari e finanziari (3)	ex 81, 812, 814
7.	Servizi informatici ed affini	84
8.	Servizi R&S (4)	85
9.	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862
10.	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	864
11.	Servizi di consulenza gestionale e affini (5)	865, 866

12.	Servizi strumentali all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analitica	867
13.	Servizi pubblicitari	871
14.	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari	874, 82201, 82206
15.	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa od a contratto	88442
16.	Eliminazione di scarichi di fogne e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi	94

(1) Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

(2) Esclusi i servizi di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso e di rediotelecomunicazione via satellite.

(3) Ad esclusione dei contratti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita od al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari.

(4) Ad esclusione dei contratti dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente i soggetti aggiudicatori per loro uso nell'esercizio delle proprie attività, purchè la prestazione di servizi sia ininterrottamente retribuita da detti soggetti.

(5) Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

## ALLEGATO XVIB

Caegoria	DENOMINAZIONE	N.° di rifer. della CPC
17.	Servizi alberghieri e di ristorazione	64
18.	Servizi di trasporto per ferrovia	711
19.	Servizi di trasporto per via d'acqua	72
20.	Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti	74
21.	Servizi legali	861
22.	Servizi di collocamento e reperimento di personale	872
23.	Servizi di investigazione e di sicurezza (eccettuati i servizi con furgone blindato)	873 (salvo 87304)
24.	Servizi relativi all'istruzibne, anche professionale	92
25.	Servizi sanitari e sociali	93
26.	Servizi ricreativi, culturali e sportivi	96
27.	Altri servizi	

## ALLEGATO XVII

(art. 19).

### DEFINIZIONI TECNICHE

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "specifiche tecniche": i requisiti tecnici, menzionati, in particolare, nei capitoli d'onere, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto, una fornitura o un servizio e che permettono di caratterizzarli oggettivamente in modo che rispondano all'uso cui sono destinati dal soggetto aggiudicatore. Tali prescrizioni tecniche possono comprendere i livelli di qualità o le proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, nonché le prescrizioni applicabili al materiale, al prodotto, alla fornitura o al servizio per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura. Relativamente agli appalti di lavori esse possono includere anche le norme relative alla progettazione e al calcolo dei costi delle opere, le condizioni di prova, di controllo e di collaudo d'accettazione delle opere stesse, nonché le tecniche o i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che il soggetto aggiudicatore è in grado di prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, per quanto riguarda le opere terminate e in ordine ai materiali o elementi costituenti tali opere;

b) "norma": la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto come avente attività normativa, ai fini di un'applicazione ripetuta e continua, il cui rispetto non è in linea di massima obbligatorio;

c) "norma europea": ogni norma approvata dal Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) in quanto "norma europea (EN)" o "documento di armonizzazione (HD), conformemente alle regole comuni di tali organismi, o approvata dall'Ente europeo di normalizzazione nel settore delle telecomunicazioni (ETSI), conformemente alle proprie norme, in quanto "norma europea per le telecomunicazioni (ETS)";

d) "specifica tecnica comune": la specifica tecnica elaborata conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri al fine di garantire l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

e) "omologazione tecnica europea": una valutazione tecnica attestante l'idoneità di un prodotto all'impiego cui è destinato, basata sulla sua conformità ai requisiti essenziali prescritti per le opere nelle quali deve essere utilizzato, alla luce delle sue caratteristiche intrinseche e delle sue condizioni di impiego, quali definite dalla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione; l'omologazione tecnica europea viene rilasciata dall'organismo autorizzato a tal fine dallo Stato membro;

f) "specifica europea": una specifica tecnica comune, una omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea;

g) "rete pubblica di telecomunicazioni": l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; per "punto terminale della rete" si intende: l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;

h) "servizi pubblici di telecomunicazioni": i servizi di telecomunicazioni della cui offerta sia stato specificamente incaricato uno o più organismi di telecomunicazioni; per "servizi di telecomunicazioni" si intendono i servizi consistenti, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.

**Nota all'allegato XVII:**

- Per la direttiva 89/109/CEE vedi nota all'art. 24.

**NOTE**

**Avvertenza:** Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

**Note alle premesse:**

- La legge 19 febbraio 1992, n. 142, reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1991.

L'art. 14 recita:

"Art. 14 (Appalti e forniture nei settori dell'erogazione di acqua e di energia, del trasporto e delle telecomunicazioni: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/531/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le attività oggetto della direttiva, definendone i settori, anche con riguardo agli ambiti oggettivi di applicazione delle direttive del Consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE;

b) individuare i soggetti pubblici e privati destinatari della direttiva, in particolare applicando la definizione di impresa pubblica contenuta nella direttiva al sistema imprenditoriale pubblico italiano;

c) specificare, a seconda dei casi, le norme che si riferiscono esclusivamente agli appalti di forniture e quelle che si riferiscono esclusivamente agli appalti di lavori;

d) definire con chiarezza la figura dell'accordo-quadro, determinandone limiti quantitativi e temporali di vigenza e stabilendo adeguate forme di pubblicità preventive e successive all'attribuzione dell'appalto;

e) definire condizioni e procedure interne necessarie per l'applicazione delle richieste di esenzione e prevedere comunque le norme fondamentali che disciplinano gli appalti attribuiti dagli enti pubblici esenti;

d) disciplinare l'accesso alle procedure di attribuzione degli appalti, stabilendo in particolare l'obbligo di pubblicazione dell'avviso indicativo annuale nonché le procedure di pubblicità relative ai sistemi permanenti di qualificazione e le norme fondamentali della loro gestione, chiarendo altresì per gli enti attualmente tenuti all'osservanza dell'Albo nazionale costruttori i rapporti di questo con i sistemi di qualificazione anzidetti;

g) dettare una disciplina del subappalto uniforme o comunque coerente con quella contenuta nel decreto legislativo di attuazione della direttiva del Consiglio 89/440/CEE;

h) rendere obbligatoria per tutti gli enti pubblici e privati aggiudicatori la precisazione preventiva delle autorità dalle quali le imprese concorrenti possono ottenere le informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro;

i) stabilire i principi fondamentali in materia di selezione dei candidati alle procedure di attribuzione degli appalti, tenuto conto anche di quanto contenuto nei decreti legislativi di attuazione delle direttive del Consiglio 88/295/CEE e 89/440/CEE;

l) definire le procedure per la verifica in contraddittorio delle offerte che si presentino anormalmente basse;

m) specificare che nei disciplinari di appalti e di forniture relativi al settore del trasporto deve essere stabilito l'obbligo contrattuale dei soggetti appaltatori di adottare tutte le misure tecniche idonee a contenere i limiti massimi di tollerabilità dell'inquinamento acustico, nelle diverse modalità in cui esso si manifesta, entro i limiti indicati nella normativa comunitaria, qualora essa assicuri un livello di protezione più elevato rispetto alla normativa nazionale.

2. Nel dettare le norme di attuazione secondo i principi e i criteri di cui al comma 1 dovrà in ogni caso tenersi conto delle esigenze di gestione dei servizi pubblici di cui sono incaricati i soggetti pubblici o privati destinatari della direttiva.

3. Le norme di attuazione della direttiva del Consiglio 90/531/CEE riceveranno applicazione solo a decorrere dal 1 gennaio 1993".

- La direttiva 90/531/CEE è pubblicata in GUCE L. 297 del 29 ottobre 1990.

- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1993 - L'art. 6, comma 5, recita: "5. il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, per quanto attiene alle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44, 45 e 65 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge".

- L'art. 2, comma 1, lettera h) recita: " a) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega".

- La direttiva 93/38/CEE è pubblicata in GUCE L. 199 del 9 agosto 1993.

#### **Nota all'art. 8:**

- La direttiva 92/50/CEE è pubblicata in GUCE L 209 del 24 luglio 1992. L'art. 1, lett. b), recita:

"b) amministrazioni aggiudicatrici, lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pubblico.

Per organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo:

- istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generali avente carattere non industriale o commerciale, e

- avente personalità giuridica, e

- la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che ottemperano ai criteri di cui al secondo comma del presente punto figurano nell'allegato I della direttiva 71/305/CEE. Tali elenchi sono il più possibile completi e possono essere riveduti secondo la procedura prevista dall'art. 30-ter di detta direttiva 71/305/CEE".

- Il D.Lgs. 9 agosto 1991, n. 127, reca attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relativa ai conti annuali e consolidati ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 90. L'art. 24 recita:

"Art. 25 (Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato). - 1. Le società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che controllano un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli seguenti.

2. Lo stesso obbligo, hanno gli enti di cui all'art. 2201 del codice civile, le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata".

#### **Note all'art. 19:**

- La direttiva 91/263/CEE è pubblicata in GUCE L 128 del 23 maggio 1991.

- La direttiva 93/68/CEE è pubblicata in GUCE L 220 del 30 agosto 1993.
- La direttiva 93/97/CEE è pubblicata in GUCE L 290 del 24 novembre 1993.
- La decisione 87/95/CEE è pubblicata in GUCE L 36 del 7 febbraio 1987.

**Nota all'art. 21:**

- La legge 19 marzo 1990, n. 55, reca nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale. L'art. 18 recita:

"Art. 18. - 1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'Albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.

2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità (33 giorni).

3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categorie appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da uno a sei subappaltatori candidati ad eseguire detti lavori; nel caso di indicazione di un solo soggetto, all'atto dell'offerta deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte del medesimo dei requisiti di cui al comma 4) del presente comma;

2) che l'appaltatore provveda entro il termine di novanta giorni dall'aggiudicazione, al deposito del contratto di subappalto presso il soggetto appaltante;

3) che, nel caso in cui l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta più di un candidato ad eseguire in subappalto i lavori al momento del deposito presso il soggetto appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

4) che l'affidatario del subappalto del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori degli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione, o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento.

3-ter. In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad uno dei soggetti indicati dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, numeri 4), 5) del presente articolo.

4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

5. Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso.

6. Nei cartelli esposti all'esterno dal cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3, numero 3).

7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autenticata del contratto, da trasmettere ai soggetti ed entro il termine di cui al comma 5, le certificazioni di cui al comma 3, n. 3 e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili, di cui agli articoli 20 e 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.

12. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera.

13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di una offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcuna di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'Albo nazionale dei costruttori.

14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimogiorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la disposizione di cui al

numero 2) del comma 3, relativa all'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, non sia applica e l'affidamento in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646".

**Note all'art. 22:**

- Il D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, dà attuazione alla direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. Gli articoli 18, 19, 20 e 21 recitano:

"Art. 18 (Esclusioni). - 1. Indipendentemente da quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, può essere escluso dalla procedura di appalto o di concessione il concorrente:

a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato;

b) nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;

c) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;

d) che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;

e) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;

f) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;

g) che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione.

2. Il concorrente può provare di non trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 con la presentazione di un certificato del casellario giudiziale e di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera b) presentando un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale fallimentare in cui ha sede l'impresa; per il cittadino di altro Stato della CEE non residente in Italia la prova sarà fornita con un documento equivalente in base alla legge dello Stato di appartenenza.

3. Per quanto riguarda le lettere e) ed f) del comma 1, il concorrente italiano o di uno Stato della CEE iscritto all'Albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, può provare di non trovarsi nelle condizioni ivi previste, presentando il certificato di iscrizione all'albo stesso. Il concorrente stabilito in uno Stato della CEE e non iscritto all'albo, può provare di non trovarsi nelle condizioni di cui alle citate lettere e) ed f), presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione competente in base alla legislazione vigente nello Stato di appartenenza.

4. Se nessun documento o certificato del genere di quelli previsti ai commi 2 e 3 è rilasciato dallo Stato della CEE, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati della CEE in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne".

"Art. 19. (Iscrizione a registri professionali e liste ufficiali di costruttori). - 1. L'imprenditore che concorre ad un appalto può essere invitato a documentare, se cittadino straniero non stabilito in Italia, la sua iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, ovvero, se cittadino di Stato ove non sia previsto l'obbligo di iscrizione in registri professionali, una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità del paese di appartenenza, attestante l'esercizio della professione di imprenditore di lavori pubblici.

2. L'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori è obbligatoria, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, per la partecipazione dei cittadini italiani agli appalti di lavori pubblici di cui all'art. 1, comma 1, ed agli appalti di cui all'art. 4, comma 4.

3. L'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori non è richiesta per i cittadini di altri Stati della CEE non stabiliti in Italia. Nei confronti degli stessi soggetti, l'iscrizione è in ogni caso consentita alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani.

4. Fermo quanto disposto dall'art. 13, n. 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'art. 28 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, i concorrenti stabiliti in altri Stati della CEE possono presentare un certificato di iscrizione negli albi e liste ufficiali del proprio Stato di residenza, con la menzione delle referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'albo o nella lista e la relativa classifica, se esistente; tale certificato costituisce presunzione di idoneità in relazione a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), dall'art. 20, comma 1, lettere b) e c), e dall'art. 21, comma 1, lettere b) e d). I dati risultanti dall'iscrizione ad albi o liste ufficiali di costruttori non possono essere revocati in dubbio, ma può sempre essere richiesta un'attestazione supplementare relativa al pagame